



## COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

*Piazza Dante, 25 – 73040 Collepasso (LE) – Tel. 0833341568 – Fax: 0833349000*

SETTORE FINANZIARIO

### **AVVISO I.M.U. ANNO 2019**

Si informa che il prossimo **17 giugno 2019** scade il termine per il pagamento **dell'ACCONTO I.M.U.**

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 30/03/2019, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e, con deliberazione n. 9 del 30 marzo 2019, ha stabilito per **l'anno 2019** le seguenti aliquote:

- **0,4%** per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- **0,99%** per gli immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui lo 0,76% deve essere versato allo Stato con codice tributo 3925 e la maggiorazione dello 0,23% al Comune con codice tributo 3930);
- **0,99%** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977;
- **0,99%** per le altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili;
- **0,76%** per gli immobili di categoria catastale "D/3".

#### **DETRAZIONI:**

**Euro 200,00** dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per:

- a) l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n.616/1977;

#### **IMU CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL' AIRE:**

A partire dall' anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito.

#### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL' IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 (LEGGE N.208/2015)**

#### **IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO**

L'art.1 - comma 10 - lettera b) introduce le seguenti modifiche:

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli - figli/genitori) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- 1) **il comodante deve risiedere nello stesso Comune;**
- 2) **il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;**

### 3) il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

### TERRENI AGRICOLI :

L'art.1 - comma 13 - ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 /1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Nell'allegato "A" della circolare è compreso anche il Comune di Collepasso e, pertanto, **a partire dall'anno 2016 i terreni agricoli sono esenti da IMU.**

### AREE FABBRICABILI

Con delibera G.C. n. 25 del 14.03.2019 è stato aggiornato con gli indici Istat il valore venale dei terreni edificatori ai fini dell'applicazione dell'IMU, con decorrenza 01.01.2019.

I nuovi valori sono stati ridotti del 20% per le zone B1 - C1 LOTTIZZATE e del 50% per le zone B1 - C1 - C2 NON LOTTIZZATE, riportati nella seguente tabella:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
ZONA "A"	€ 60,06
ZONA "B"	€ 60,06
ZONA "B1" NON LOTTIZZATA	€ 8,11
ZONA "B1" LOTTIZZATA (con P.P. approvato)	€ 34,50
ZONA "B1" COMPARTO A	€ 34,50
ZONA "B1" COMPARTO B	€ 34,50
ZONA "B1" COMPARTO C	€ 34,50
ZONA "C" NON LOTTIZZATA	€ 6,49
ZONA "C1" NON LOTTIZZATA	€ 6,49
ZONA "C1" LOTTIZZATA (con P.P. approvato)	€ 34,50
ZONA "C1" COMPARTO 1	€ 34,50
ZONA "C1" COMPARTO 2	€ 34,50
ZONA "C1" COMPARTO 3	€ 34,50
ZONA "C2" NON LOTTIZZATA	€ 6,34
ZONA "D" NON LOTTIZZATA	€ 3,09
ZONA "D" AREA P.I.P.	€ 6,35

Il versamento, arrotondato all'euro, deve essere effettuato con il **modello F24** presso un Istituto di Credito o presso Poste Italiane, utilizzando il **codice catastale del Comune: C865.**

L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a €. 12,00.

Per il calcolo dell'imposta, l'elaborazione e la stampa del modello F24, la verifica delle rendite catastali con collegamento all'Agenzia del Territorio, può essere utilizzato l'apposito link disponibile sul sito internet [www.comunedicollepasso.gov.it](http://www.comunedicollepasso.gov.it).



Collepasso, 24 maggio 2019

**IL CONSIGLIERE DELEGATO BILANCIO E TRIBUTI**  
*Dott.ssa Addolorata RIA*

**IL SINDACO**  
*Dott. Paolo MENOZZI*